

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

DELIBERAZIONE N. 22/PRSP/2010

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Luca Fazio	Primo Referendario
Dott. Stefania Petrucci	Primo Referendario relatore
Dott. Marcello Iacubino	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 26 maggio 2010;

Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ed in particolare l'art. 1 comma 166 e seguenti;

Vista la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2009 del 20/07/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 152 del 24/08/2009 recante le linee guida per la redazione della relazione al rendiconto 2008 da parte dei revisori dei conti degli Enti locali;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Letta la Relazione compilata dall'organo di revisione contabile del Comune di Alliste (LE) pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia in data 10/11/2009 prot. n. 2855 ed i chiarimenti resi dal Sindaco, dal Responsabile

dei Servizi Finanziari e dal Revisore unico con nota pervenuta in data 16/03/2010 prot. n. 654;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 9 del 13/05/2010 che ha fissato per il giorno 26/05/2010 l'adunanza pubblica della Sezione per l'emissione della Pronuncia prevista dall'art. 1 comma 168 della Legge 23/12/2005 n. 266;

Udita la relazione del magistrato istruttore Stefania Petrucci;

Udito il Sindaco ed il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Alliste.

In data 10/11/2009, è pervenuta presso la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la relazione – questionario al rendiconto 2008 dell'Organo di Revisione del Comune di Alliste (LE) trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e redatta secondo le linee guida approvate con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 12/SEZAUT/2009 del 20/07/2009.

La relazione, evidenziava, all'esito dell'istruttoria avviata con nota del 4/03/2010, le seguenti criticità: notevole "anzianità" di residui attivi antecedenti l'esercizio 2004 e bassa percentuale di riscossioni di residui attivi del titolo I, del titolo III e del titolo VI antecedenti l'esercizio 2004; superamento del limite massimo consentito per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione a copertura di spesa corrente; mancata indicazione della delibera di Giunta prevista dall'art. 208, comma 4, del DLgs n. 285/92 e mancata specificazione della natura dei debiti fuori bilancio originati dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di impegni di spesa.

Il Sindaco, il Responsabile dei Servizi Finanziari ed il Revisore unico, con nota di risposta pervenuta alla Sezione in data 16/03/2010, comunicavano che le basse percentuali di riscossioni nell'esercizio 2008 di residui attivi antecedenti il 2004 riguardavano crediti iscritti a ruolo per i quali erano ancora in corso le procedure di riscossione coattiva tramite ruolo e somme non ancora rimborsate da soggetti debitori e rassicuravano che per il notevole ammontare di residui attivi erano in corso i procedimenti per il recupero anche giudiziale dei crediti che, comunque in sede di operazioni di riaccertamento residui 2009 si sarebbe verificata l'esigibilità.

Durante la fase istruttoria si precisava, inoltre, che lo sfioramento del limite massimo consentito per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione si era verificato per l'esiguo importo di €. 1.071,81 che era comunque stato vincolato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008 nel fondo per le spese in conto capitale.

In sede di risposta si chiariva, infine, che il debito fuori bilancio di €. 14.200,00 aveva trovato copertura con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2007 e che il Comune, pur in assenza della specifica deliberazione di Giunta aveva comunque destinato più del 50% dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale ed alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia.

All'adunanza pubblica, il Sindaco depositava memoria nella quale ribadiva le osservazioni trasmesse in sede istruttoria e forniva specifica elencazione dei residui attivi provenienti da esercizi antecedenti al 2004.

Preliminarmente, il Collegio ritiene superabili le criticità inerenti il debito fuori bilancio di €. 14.200,00 poiché inerente oneri corrisposti a titolo di indennizzo per le necessarie opere di ripristino di una recinzione danneggiata durante l'esecuzione di opere comunali e la mancata approvazione della deliberazione della Giunta Comunale prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 per la destinazione vincolata delle entrate da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada in virtù della effettiva destinazione di tali entrate operata dall'Ente.

La Sezione evidenzia che l'esame del prospetto attinente la movimentazione nell'esercizio 2008 dei residui attivi dei titoli I, III e VI riportava per il titolo I residui rimasti da riscuotere al 31/12/2007 pari a €. 10.131,60 e residui da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2008 per €. 8.704,51; per il titolo III residui rimasti da riscuotere al 31/12/2007 pari a €. 1.518,06 e residui rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2008 pari a €. 1.007,65; per il titolo VI residui rimasti da riscuotere al 31/12/2007 pari a €. 1.281.068,72 e residui rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2008 pari a €. 1.239.709,39.

Tuttavia, dalla lettura della nota depositata all'adunanza pubblica emerge la concreta attività avviata dall'Ente nell'esercizio 2009 per la riscossione dei residui che appare in incremento per il titolo I e per il titolo III ed interamente realizzata per il titolo VI.

Il Collegio, infine, pur prendendo atto che lo sfioramento del limite massimo consentito per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per spesa corrente si è verificato per l'esiguo importo di €. 1.071,81 che l'Ente ha vincolato nell'avanzo 2008, non può non evidenziare la mancata osservanza dell'art. 2, comma 8, della L. 24/12/2007 n. 244 che impone vincoli alla destinazione a spesa corrente di risorse collocate peraltro in bilancio al titolo IV tra le entrate aventi destinazione vincolata.

La Sezione evidenzia che, secondo l'espresso disposto dell'art. 1, comma 168, della L. 23/12/2005 n. 266, le Sezioni Regionali di Controllo qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del precedente comma 166, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno adottano specifica pronuncia.

Il Collegio precisa che il controllo svolto dalla Sezione secondo la normativa contenuta nell'art. 1, c.166 e ss. della L.n. 266/2005 è un controllo di natura collaborativa avente carattere finanziario ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità "*dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali*" come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 7 giugno 2007.

Pertanto, la Sezione nell'esercizio delle funzioni di controllo conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 ed ai sensi del comma 168 dell'art 1 della L. n. 266/2005,

DELIBERA

- che l'Ente deve proseguire nell'attività di riscossione già avviata;
- che il Comune di Alliste (LE) non ha osservato il disposto dell'art. 2, comma 8, della L. 24/12/2007 n. 244, legge finanziaria per l'anno 2007 se pure per un modesto importo.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Alliste (LE) affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza come stabilito dal comma 168 art. 1 della L. n. 266/2005.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2010.

Il relatore
f.to S. Petrucci

Il Presidente
f.to V. Lomazzi

Depositata in Segreteria il 26/05/2010
Il Direttore della Segreteria
f.to C. Doronzo